

STATUTO
DELLA FONDAZIONE "OPERA COLLEDANI-BULIAN" – VALVASONE ARZENE

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

LA CASA ALBERGO PER ANZIANI, denominata FONDAZIONE "COLLEDANI- BULIAN", è nata dal testamento olografo della Signora Nerina COLLEDANI-BULIAN, pubblicato il 29.12.1967. Con Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali n. 23 del 05.10.1992, l'Ente viene eretto in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di cui alla Legge n. 6972 del 17 luglio 1890. Successivamente depubblicizzata, si è costituita in VALVASONE ora VALVASONE ARZENE, con sede in via Borgo San Antonio, n. 9 in Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 19, denominata Fondazione "OPERA COLLEDANI-BULIAN".

Art. 2 SCOPI

La Fondazione si prefigge lo scopo di realizzare opere e servizi a favore, in via prioritaria, di persone anziane del Comune di Valvasone Arzene ed a quanti hanno domicilio di soccorso in qualunque altro Comune.

La Fondazione non ha scopo di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali improntando la propria attività gestionale a criteri di efficienza, efficacia, economicità, perseguendo l'equilibrio tra costi e ricavi.

La Fondazione può collaborare con Enti pubblici e privati, Fondazioni, Aziende pubbliche di servizi alla persona A.S.P., Enti locali, imprese ed associazioni pubbliche e private stipulando apposite convenzioni, e ciò al fine di conseguire i fini istituzionali nonché provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio.

La Fondazione si prefigge in particolare lo scopo di accogliere in forma residenziale soggetti anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Non potranno essere ospitate persone affette da malattie infettive e persone che siano socialmente pericolose.

La Fondazione persegue anche l'accoglimento diurno di persone per la somministrazione di pasti, per servizi di igiene personale, per la partecipazione ai momenti di socializzazione e animazione.

Per brevi periodi di tempo è possibile l'accoglimento in forma residenziale e semiresidenziale di persone usualmente assistite in famiglia (funzione respiro) in locali appositamente predisposti.

La Fondazione può mettere a disposizione di terzi locali, aree ed attrezzature per finalità sociali e/o assistenziali, fatto salvo il prioritario soddisfacimento delle esigenze degli ospiti residenti.

Art. 3 AMMISSIONE

Le norme disciplinanti le modalità di presentazione delle domande di ricovero ed i criteri di priorità per l'ammissione, le prestazioni delle garanzie per il pagamento delle rette dovute dai ricoverati e l'importo delle stesse saranno stabilite nell'apposito Regolamento di gestione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- Beni caduti nella successione della defunta Colledani-Bulian Nerina;
- Donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore della Fondazione con specifica destinazione alla realizzazione di opere e servizi a favore delle persone anziane ospitate.

Art. 5 MEZZI FINANZIARI

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da:

- Ricavo proveniente dalle rette di ricovero;

- Contributi ed elargizioni straordinari di enti pubblici e privati, da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio;
- Concorsi di spesa e compartecipazioni nell'organizzazione di eventi in favore degli ospiti da parte di enti e privati;
- Sponsorizzazioni o altre forme di finanziamento e/o concessione di fondi.

ART 5 BIS BILANCIO E CONTABILITA'

La Fondazione adotta la contabilità economica ed il budget previsionale costituisce programma per la gestione della spesa.

Il Consiglio di Amministrazione nel quarto trimestre di ciascun anno deve approvare il budget previsionale per l'anno successivo e nel secondo trimestre il bilancio consuntivo di esercizio.

Ogni nuova spesa non prevista nel budget previsionale deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità e somma urgenza il Presidente può effettuare la spesa ma deve riferirne in consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, ovvero entro 60 (sessanta giorni) e comunque entro il termine dell'esercizio.

Art. 6 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili;
- il Revisore dei conti.
- I consiglieri non possono restare in carica per più di 3 (tre) mandati consecutivi purché ciascun mandato abbia avuto durata non inferiore a 2 (due) anni.

La carica di consigliere può essere retribuita con un gettone di presenza, per ogni seduta del Consiglio, nella misura non superiore al 70% dell'importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri del Comune in cui ha sede la Fondazione ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso delle spese vive di viaggio sostenute per la partecipazione ad attività di interesse dell'Ente diverse dalle sedute del Consiglio, che si svolgano al di fuori del territorio comunale di VALVASONE ARZENE e siano espressamente autorizzate dal Presidente.

Art. 7 NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e può essere riconfermato per un ulteriore mandato consecutivo.

E' nominato nella prima seduta del Consiglio rinnovato da tenersi entro 15 giorni dalla comunicazione di designazione dei nuovi membri.

La convocazione è disposta dal membro più anziano di età e gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta sono: nomina del Presidente, nomina del Vice Presidente, verifica di eventuali cause di incompatibilità.

La sua opera può essere retribuita nella misura massima del 30% della indennità prevista per il Sindaco del Comune in cui ha sede la Fondazione ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di vacanza della carica di Presidente per dimissioni da Presidente, rimanendo peraltro consigliere, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente entro il termine di 15 giorni.

Nel caso di vacanza della carica di Presidente anche per dimissioni da Consigliere o per altra causa il Vice Presidente, o in sua assenza o contemporanee dimissioni il consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente entro 15 giorni dalla notifica della designazione di un nuovo consigliere da parte dell'ente competente alla surroga.

Il procedimento di cui ai precedenti commi 5) e 6) trova applicazione anche in caso di dimissioni del Vice Presidente.

ART. 8 COMPITI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente, di curare l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio, sospendere per gravi ed urgenti motivi i dipendenti e di prendere in ogni caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne in consiglio in adunanza da convocare entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni.

Spetta inoltre al Presidente:

- Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione fissando il relativo ordine del giorno e curandone la comunicazione a ciascun membro;
- Esercitare la superiore vigilanza sul buon andamento dei servizi erogati dalla Fondazione;
- Assumere tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno e dalla attività gestionale ordinaria;
- Concludere e sottoscrivere nell'interesse della Fondazione tutti i contratti. La sottoscrizione di contratti che comportano impegni di spesa pluriennali superiori a due esercizi deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di previsione costituisce, in capo al Presidente, autorizzazione operativa in materia gestionale della Fondazione.

ART. 9 VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente può esercitare tutte le funzioni del Presidente assente o impedito per non più di 90 (novanta) giorni consecutivi, termine entro il quale deve convocare il Consiglio di Amministrazione per la nomina di un nuovo Presidente.

ART. 10 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente così designati:

- n. 4 (quattro) nominati dal Sindaco del Comune di Valvasone Arzene su indicazione dal Consiglio Comunale, di cui 1 (uno) dalle minoranze consiliari;
- n. 1 (uno) di comune accordo dalla Parrocchia SS.mo Cuore di Cristo di Valvasone, dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di Arzene e dalla Parrocchia San Lorenzo Martire di San Lorenzo di Arzene residente nel territorio del Comune di Valvasone Arzene.

Il Consiglio di Amministrazione entra in carica il giorno dell'insediamento e dura in carica 5 anni. Il Sindaco di Valvasone Arzene deve designare i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.

Nel caso di dimissioni di 1 o 2 consiglieri gli Enti preposti alla designazione dei sostituti debbono provvedervi entro 60 giorni dalla comunicazione delle dimissioni.

Nel caso di inerzia degli Enti preposti alla nomina dei consiglieri, il consiglio di Amministrazione può cooptare a far parte del consesso un soggetto avente i requisiti idonei a ricoprire la carica per il tempo residuo del mandato.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri presentate al protocollo della Fondazione comportano la decadenza del Consiglio che deve essere rinnovato nel termine di 60 giorni. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per l'ordinaria gestione sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 11 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo per l'approvazione rispettivamente del bilancio di esercizio, del budget previsionale, delle rette di ricovero e delle tariffe dei servizi, delle eventuali indennità di carica, dei regolamenti interni.

Le adunanze sono convocate con appositi avvisi del Presidente unitamente all'elenco degli argomenti da trattare.

Gli avvisi sono recapitati all'indirizzo indicato da ciascun consigliere al momento dell'insediamento ovvero trasmessi a mezzo di strumenti informatici almeno cinque giorni liberi prima delle adunanze ordinarie ed almeno tre giorni liberi per le adunanze straordinarie. Negli stessi termini sono depositati presso l'Ufficio amministrativo a disposizione dei consiglieri tutti gli atti relativi agli argomenti da trattare indicati nell'ordine del giorno.

ART. 12 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono a maggioranza assoluta dei voti favorevoli espressi dagli intervenuti. Le votazioni si faranno per appello nominale e a voti palesi. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono private salvo diversa disposizione del Consiglio stesso.

Il Consiglio, con il voto favorevole di tutti i componenti in carica, può discutere e deliberare anche su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Gli argomenti oggetto delle deliberazioni del Consiglio vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

ART. 13 PROCESSI VERBALI

I processi verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dall'estensore.

In caso di assenza o impedimento del Segretario i verbali sono redatti da un consigliere che ne cura anche gli adempimenti successivi previsti dall'art. 17 dello Statuto.

ART. 14 POTERE DELIBERATIVO

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti i provvedimenti che ritiene finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ART. 15 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, previo formale invito a giustificare le assenze entro il termine di 30 (trenta) giorni decadono dalla carica.

La contestazione di eventuali cause di incompatibilità contestate per iscritto ad un consigliere devono essere discusse in apposita adunanza da tenersi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla contestazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata entro 15 (quindici) giorni all'Ente che deve provvedere alla nomina di un nuovo consigliere, ai sensi del precedente art. 10.

Il Comune di Valvasone Arzene e le Parrocchie di Arzene, San Lorenzo di Arzene e di Valvasone che provvedono alla nomina dei consiglieri possono revocarli solo per il venir meno dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

ART. 16 REVISORE DEI CONTI – NOMINA E COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Revisore effettivo e di uno supplente iscritti al Registro dei revisori contabili. Al Revisore spettano le funzioni di controllo sull'attività della Fondazione con particolare riguardo agli aspetti finanziari; ha diritto ad intervenire ad ogni seduta

del Consiglio di Amministrazione. Sul budget preventivo e sul bilancio di esercizio redige apposita relazione. Il Revisore dura in carica cinque anni e non può essere rinominato.

ART. 17 IL SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario che ha il compito di verbalizzare gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte nelle adunanze, pubblicare il relativo verbale per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni all'Albo della Fondazione e sul sito informatico dopo la sua approvazione.

Il Segretario sottoscrive il verbale delle adunanze unitamente al Presidente.

Cura la trasmissione, per opportuna conoscenza, delle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio al Sindaco del Comune di Valvasone Arzene.

Spetta al Segretario la regolare tenuta del registro protocollo delle carte e documenti della Fondazione nonché la tenuta del registro delle fatture attive e passive e dell'inventario dei beni.

ART. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica al presente statuto verrà apportata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La proposta di modifica dello statuto della Fondazione deve acquisire il parere non vincolante del Consiglio Comunale di Valvasone Arzene. Detto parere deve essere espresso nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ART. 19 SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione "OPERA COLLEDANI-BULIAN" il Comune di Valvasone Arzene subentra nella titolarità del patrimonio della Fondazione.

ART. 20 LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto di osservano le disposizioni legislative ed i regolamenti in vigore.

Art. 21 NORMA TRANSITORIA

L'art. 5 bis trova applicazione a decorrere dall'esercizio 2017. Nell'esercizio 2016 il bilancio finanziario verrà affiancato dal bilancio economico.

VISTO: IL PRESIDENTE